

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3651

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURSI, CARRUS, CASTAGNETTI PIERLUIGI,
CIOCCI CARLO ALBERTO, BRUNETTO, FRASSON, MENSORIO**

Presentata il 15 febbraio 1989

Istituzione dell'albo professionale dei podologi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra le nuove figure emergenti della nostra società, che le quotidiane esigenze della vita hanno già riconosciuto e che quindi occorre che il legislatore regolamenti, credo che si possa annoverare senza alcun dubbio quella del podologo.

La frase « stare con i piedi per terra » — espressione idiomatica non classificabile nella pura lingua italiana — è pur significativa della importanza del piede ben ancorato alla terra.

Stare con i piedi per terra è quindi una considerazione positiva che — però consentiteci il passaggio logico — presuppone avere la capacità piena di questa parte del nostro corpo che la scienza ha rivalutato nella sua completa importanza come struttura essenziale tra noi e la terra su cui esistiamo.

L'importanza del piede quindi credo non sfugga a nessuno di loro ed è determinata oggi più che in passato dalle scoperte scientifiche che le moderne tecnologie hanno consentito e reso possibile conoscere in modo più approfondito.

Ma l'importanza del piede e delle cure da riservargli è stata e sarà sempre maggiore, e sempre maggiore dovrà essere quindi la risposta che l'operatore del piede, cioè il podologo, dovrà dare per adeguarsi alle esigenze della popolazione.

Oltre alla crescita di una maggiore coscienza sanitaria (il bisogno della cura della propria salute oltre che essere affermato dalla legge di riforma sanitaria è ormai una realtà consolidata socialmente) la richiesta di dare una risposta alle esigenze di cura del piede, trovano conferma e motivazioni nell'invecchiamento

della popolazione e quindi del piede che, come tutte le cose vecchie, abbisogna di maggiori cure; nel tipo di vita che conduciamo (vedasi l'uso dell'automobile, di particolari lavori che richiedano posizioni erette ecc.) nelle infezioni diffuse quali le verruche, nelle unghie incarnite, nelle deformazioni del piede.

Alle accennate motivazioni va aggiunta quella di carattere europeo cioè la faticosa data del 1992, data che ci impone di programmare tutte le attività necessarie per la tutela di nostri lavoratori tra cui appunto il podologo.

Onorevoli Colleghi, in tutto il territorio nazionale, come abbiamo accennato in precedenza, il podologo già di fatto esiste ed opera in modo diffuso e per lo più in convenzione con gli enti locali, i quali hanno appunto già utilizzato il podologo perché non possono non rispondere alle esigenze della popolazione. Questa proposta di legge ha quindi la finalità di regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale l'attività del podologo, attività che già in parte — ma in modo non completo — il Ministero della sanità ha regolamentato ai soli fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.

Il decreto del Ministro della sanità n. 30 del 26 gennaio 1988, pur aprendo la strada al riconoscimento della professione del podologo abbisogna di completamento organico che è appunto lo scopo di questa proposta.

Nella linea del suddetto decreto ci sembra opportuno sottolineare che la particolare attenzione che abbiamo posto nella stesura del provvedimento è determinata dal fatto che il podologo viene ascritto — contrariamente a quanto un osservatore superficiale può supporre — nell'ambito degli operatori sanitari ruolo in-

fermieristico, soggiacendo quindi a tutte quelle particolari guarentigie che lo Stato fin dai tempi antichi ha riservato agli operatori sanitari.

D'ora in poi — cioè dopo l'approvazione della proposta — sarà reato esercitare abusivamente l'arte sanitaria del podologo che per le sue competenze e per questa classificazione, non dovrà confondersi con il pedicure, che manterrà ovviamente le sue competenze di artigiano (con un'area di azione limitata al livello estetico, quindi non sanitario, né preventivo, né curativo).

Particolare attenzione infatti abbiamo posto alle norme transitorie per consentire al vecchio pedicure di riqualificarsi podologo sulla base di serie e definite attività formative che appunto legittimasero il passaggio alla figura di podologo.

La proposta di legge, onorevoli Colleghi, definisce nei primi articoli l'ambito delle attività del podologo, da svolgere di norma presso strutture adeguatamente attrezzate, le sue mansioni (che sono quelle del decreto ministeriale), i requisiti per l'esercizio della professione e la regolamentazione della attività formativa — tre anni di studio teorico, tecnico, pratico ben definiti — per conseguire il diploma di podologo. Tale formazione va svolta e questo è un ulteriore elemento di garanzia — presso i presidi del servizio sanitario o con esso convenzionato. Le modalità di svolgimento dell'esame finale, oltre che la composizione della commissione, garantiscono la serietà dell'accertamento della preparazione per il conseguimento del diploma che è la condizione per l'iscrizione all'albo, iscrizione a sua volta condizione per l'esercizio della professione di podologo.

Una proposta quindi che risponde in modo rigoroso alle esigenze della società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di attività).

1. Il podologo è un operatore sanitario — collocabile nel ruolo infermieristico del Servizio sanitario nazionale — e svolge la sua attività in presidi di detto servizio, o con esso convenzionati o in ambulatori privati; può in via eccezionale quando le condizioni lo richiedano recarsi presso il domicilio dell'utente.

ART. 2.

(Mansioni).

1. Il podologo opera in forma autonoma trattando direttamente dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti ortesici e idromassoterapici le alterazioni ipercheratosiche cutanee, le unghie ipertrofiche deformi ed incarnite, le verruche ai piedi nonché il piede doloroso; sotto la direzione del medico sulla base di prescrizione previene e svolge attività di medicazione delle ulcerazioni delle piaghe o delle ferite del piede e comunque assiste anche ai fini della educazione sanitaria i soggetti portatori di malattie a rischio.

ART. 3.

(Requisiti per l'esercizio della professione).

1. Per esercitare l'attività professionale di podologo è necessario conseguire uno specifico diploma abilitante al termine di un corso di formazione della durata triennale (come dal programma di cui all'allegato n. 1); il diploma conseguito al termine del corso costituisce l'unico titolo

abilitante per l'esercizio della professione di podologo.

2. Possono essere ammessi ai corsi i cittadini italiani che abbiano conseguito l'ammissione al terzo anno della scuola media secondaria di secondo grado e che abbiano compiuto o compiano 16 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui inizia l'attività formativa.

ART. 4.

(Regolamentazione dell'attività formativa).

1. Le regioni, sulla base della programmazione sanitaria nazionale e regionale, programmano ed autorizzano l'istituzione dei corsi di podologo, presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, secondo i principi contenuti nella presente legge e vigilano sul rispetto della stessa.

2. La frequenza ai corsi (teorici, tecnici e pratici) è obbligatoria; la parte teorica consiste nella frequenza alle lezioni previste nel programma di cui all'allegato n. 1; la parte tecnica consiste nelle esercitazioni e discussioni di verifica dell'apprendimento teorico; il tirocinio consiste nelle esercitazioni pratiche e visite guidate presso presidi sanitari e sociali pubblici e privati. Il passaggio al secondo anno e al terzo anno di corso viene fatto per scrutinio. Coloro che non conseguono la sufficienza hanno la possibilità di riparare nella sessione autunnale.

ART. 5.

(Direttore del corso e personale docente).

1. Il direttore del corso nonché i docenti delle discipline pratiche e di tirocinio devono essere in possesso di diploma di podologo.

2. I docenti delle discipline teoriche devono essere in possesso del titolo di studio o di abilitazione attinente alla materia insegnata.

ART. 6.

(Esame finale).

1. L'esame finale è diretto ad accertare le capacità teorico-pratiche e consiste in una prova pratica corredata da una relazione e in una prova orale. Per essere ammessi all'esame finale gli allievi devono aver frequentato per almeno il 90 per cento delle ore di insegnamento ogni singola disciplina teorica, tecnica e pratica ed essere stati scrutinati positivamente.

2. Agli allievi che hanno superato positivamente ambedue le prove dell'esame finale viene rilasciato dalla regione il diploma abilitante alla professione di podologo.

3. La commissione dell'esame finale è composta dal rappresentante della regione che funge da presidente, da un rappresentante del Ministero della sanità e da uno della pubblica istruzione, dal direttore e da due docenti del corso, di cui uno delle discipline pratiche, da un rappresentante della categoria.

ART. 7.

(Albo nazionale dei podologi).

1. Presso il Ministero della sanità è costituito l'albo nazionale dei podologi, quale risultante dagli albi regionali.

2. Possono iscriversi, a domanda, all'albo coloro che:

a) sono in possesso del prescritto diploma di podologo;

b) godono dei diritti civili e non hanno riportato condanne penali.

3. L'iscrizione all'albo è condizione essenziale per l'esercizio della professione di podologo.

ART. 8.

(Norme transitorie).

1. In via straordinaria e per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono alla riqualificazione professionale di coloro che siano in possesso dell'attestato di pedicure o podologo e che abbiano lavorato come tali per un periodo non inferiore ad anni tre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988 n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1988, n. 33, ammettendoli, su loro domanda, ai corsi di riqualificazione.

2. L'ammissione avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a) il titolo di studio per l'ammissione ai corsi non può essere inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado;

b) il richiedente deve aver superato l'esame colloquio che ha lo scopo di accertare che l'interessato abbia svolto attività inerente la qualificazione che intende conseguire, e sia quindi in possesso di un livello culturale e professionale idoneo per l'accesso al corso di riqualificazione.

3. I corsi hanno durata non inferiore a due anni scolastici e sono svolti secondo il programma di cui all'allegato n. 2. Essi sono svolti in modo da facilitare la partecipazione degli interessati.

4. La commissione dell'esame colloquio è composta da un rappresentante della regione che la presiede, da un rappresentante del Ministero della sanità e da uno della pubblica istruzione e da un rappresentante della categoria più rappresentativa in possesso del diploma di podologo.

5. Le regioni provvedono altresì a convalidare ai sensi della presente legge il diploma di podologo a coloro che abbiano frequentato un corso di podologo

superandone l'esame finale, regolarmente autorizzato dalle regioni stesse prima della entrata in vigore del citato decreto ministeriale n. 30 del 26 gennaio 1988 sulla base dei requisiti di ammissione, e della durata del programma in analogia a quanto previsto dall'articolo 3.

ALLEGATO 1.
(Articolo 3)

PROGRAMMA CORSO TRIENNALE

MATERIE D'INSEGNAMENTO	NUMERO DI ORE DI LEZIONE		
	1° anno	2° anno	3° anno
Cultura generale	58	29	29
Sociologia	—	—	29
Nozioni di chimica	29	—	—
Inglese	58	87	87
Disegno anatomico	29	29	—
Anatomia	116	—	—
Fisiopatologia	174	—	—
Patologia medica	29	87	87
Patologia chirurgica	—	145	116
Pronto soccorso	—	—	29
Ortesi	—	29	58
Biomeccanica	29	29	—
Igiene	—	29	58
Matematica	58	29	—
Ragioneria	—	—	29
Gerontologia	—	29	—
Dermatologia	—	58	29
Farmacologia	—	29	—
Psicologia	29	—	—
Legislazione sanitaria e deontologia	—	—	58
Tecniche podologiche	290	290	290

NUMERO DI ORE DI ESERCITAZIONE

	1° anno	2° anno	3° anno
Tirocinio pratico	—	100	100

Il tirocinio si effettua mediante esercitazioni guidate presso presidi sanitari e sociali pubblici e privati, secondo il programma delle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche già svolte, integrate da ricerche, lavori di gruppo, visite documentative, etc.

ALLEGATO 2.
(Articolo 8)PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DEL CORSO SPECIALE
DI RIQUALIFICAZIONE PER PODOLOGI DI DURATA BIENNALE

	I	II	Totale
1) Cultura generale e sociologia	37	37	74
2) Nozioni chimica e microbiologia	15	—	15
3) Anatomia e disegno anatomico	74	37	111
4) Fisiopatologia	74	37	111
5) Patologia medica	74	37	111
6) Patologia chirurgica	—	37	37
7) Pronto soccorso	—	15	15
8) Ortesi	15	22	37
9) Biomeccanica	—	15	15
10) Igiene	22	15	37
11) Gerontologia	—	14	14
12) Psicologia	14	—	14
13) Dermatologia	15	22	37
14) Farmacologia	15	—	15
15) Deontologia e leg. sanitaria	15	22	37
16) Podologia	370	430	800
